

Messaggio

numero
8332

data
4 ottobre 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 23 gennaio 2023 nella forma elaborata da Giorgio Fonio e cofirmatari "Modifica dell'art. 6 della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) – Eliminare le soglie minime di accesso all'aiuto agli studi"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

Il testo dell'iniziativa parlamentare qui in esame propone una modifica della Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT). Con la stessa si chiede di eliminare gli importi minimi che danno diritto a un aiuto allo studio.

1. Gli importi minimi

Il 23 febbraio 2015 il Gran Consiglio ha adottato la nuova Legge sugli aiuti allo studio (LAsT, RL 431.100).

L'art. 6 cpv. 3 LAsT prevede che l'aiuto è versato solo se risulta di almeno fr. 1'000. - per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1'500. - per formazioni di grado terziario.

Il relativo messaggio¹ indicava che:

“Secondo il cpv. 3, l'aiuto è versato se risulta di almeno fr. 1'000. - per formazioni di grado secondario II. Questo importo minimo è in vigore da molti anni; si ritiene che un importo inferiore non sia di grande aiuto al richiedente e questa soglia permette di eliminare i casi bagatella.

Per contro, con le misure di risparmio del Preventivo 2014 si è risolto di innalzare a fr. 1'500. - l'importo minimo per le formazioni di grado terziario. Questo “sacrificio” appare sostenibile, ritenuto che i costi riconosciuti per una formazione di grado terziario sono elevati (la maggior parte delle domande accolte concerne formazioni fuori Cantone, i cui costi ammontano a fr. 20'000. -/25'000. -) e che, pertanto, un aiuto tra i fr. 1'000. - e i fr. 1'500. -, seppure non trascurabile, non appare comunque determinante per la scelta di iniziare e/o proseguire gli studi. Questa misura, in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015, è stata ripresa nella presente legge.”

Considerato l'aumento generalizzato dei costi della vita degli ultimi anni e preso atto delle maggiori difficoltà finanziarie con cui sono confrontate numerose famiglie, il Consiglio di Stato può aderire, di principio, alla proposta dell'iniziativa.

Tuttavia, si ritiene che un importo minimo debba comunque essere fissato. In questo modo si eviterà di versare un aiuto finanziario di pochi franchi, ovvero una cifra irrisoria e addirittura di un solo franco.

Visto quanto indicato, e meglio come si dirà in seguito (capitolo “Impatto finanziario”), si propone di indicare una soglia minima di fr. 250.- sia per le formazioni di grado secondario II, sia per le formazioni di grado terziario.

¹ Messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014

Messaggio n. 8332 del 4 ottobre 2023

Durante la stesura della nuova legge, ci si è anche confrontati con un aspetto fiscale, ritenuto che si voleva evitare che il beneficio di un aiuto per la formazione potesse poi essere compensato/vanificato da maggiori imposte.

Dal citato messaggio si evince che:

“L'erogazione di borse di studio non è senza effetti dal profilo fiscale. Infatti, in base alla vigente norma legale le famiglie che beneficiano di questo sostegno non potrebbero usufruire della deduzione per figli agli studi. Conformemente all'art. 34 cpv. 1 lett. c) della Legge tributaria cantonale (LT), tali deduzioni sono infatti concesse unicamente ai contribuenti i cui figli non beneficiano di assegni, borse di studio, sussidi pubblici o privati. L'applicazione di questa norma può tuttavia condurre a delle situazioni inique e anomale, segnatamente nei casi in cui l'assegno o la borsa di studio risultino inferiori al risparmio d'imposta derivante dalla concessione della deduzione per figli agli studi. Infatti, per queste casistiche, il beneficiario del sussidio si trova finanziariamente penalizzato nei confronti di un normale contribuente, il quale, a parità di reddito imponibile, può far valere l'intera deduzione approfittando così di un risparmio d'imposta superiore rispetto al sussidio.

Per evitare questa problematica e tutelare la parità di trattamento, da diversi anni gli Uffici di tassazione seguono una prassi - formalizzata all'art. 10 cpv. 3 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche - che prevede la concessione di una deduzione parziale anche per le famiglie al beneficio di una borsa di studio, ma solo fino a concorrenza del risparmio d'imposta che le stesse otterrebbero in caso di concessione dell'intera deduzione.

Questa disposizione permette dunque ai beneficiari di assegni o di borse di studio di ritrovarsi ex post nella stessa situazione finanziaria di un contribuente che, in assenza di sussidio, ha potuto usufruire dell'intera deduzione per figli agli studi.

Ritenuta la volontà di mantenere lo status quo, al fine di sanare la prassi amministrativa instauratasi occorre rivedere la formulazione dell'art. 34 cpv. 1 lett. c) LT.”

In previsione della diminuzione dell'importo minimo che dà accesso a un aiuto allo studio, abbiamo contattato la Divisione delle contribuzioni. Il vice direttore Rocco Filippini ha così risposto: *“la prospettata modifica della Legge sugli aiuti agli studi (LAsT), con l'abolizione delle soglie minime che danno diritto a un aiuto allo studio di, rispettivamente, fr. 1'000. - per formazioni di grado secondario II e di almeno fr. 1'500. - per formazioni di grado terziario non comporta particolari controindicazioni dal profilo fiscale.*

La Divisione delle contribuzioni, per ragioni di semplicità amministrativa, continuerà a mantenere la soglia di fr. 1'000. - già oggi prevista dall'art. 11 cpv. 3 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche. Questo significa che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000. - continueranno a dare diritto all'intera deduzione per figli agli studi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c) LT. Per importi superiori, la deduzione continuerà invece ad essere concessa solo parzialmente, fino a concorrenza del risparmio di imposta che le famiglie al beneficio di una borsa di studio otterrebbero in caso di concessione dell'intera deduzione. In questo modo si tutela la parità di trattamento, permettendo ai beneficiari di assegni o di borse di studio di ritrovarsi ex post nella stessa situazione finanziaria di un contribuente che, in assenza di sussidio, ha potuto usufruire dell'intera deduzione per figli agli studi.”

2. Impatto finanziario

Rispetto ai dati dell'anno scolastico 2022/2023 ed eliminando le soglie minime, si avrebbe un costo supplementare di fr. 85'524.-.

Si tratta pertanto di una spesa contenuta, che garantirebbe però un aiuto importante a richiedenti/famiglie con difficoltà finanziarie.

Messaggio n. 8332 del 4 ottobre 2023

I vari dati sono ripresi nell'allegato.

3. Conclusioni

Per i motivi sopra descritti si chiede al Gran Consiglio di voler adottare il decreto legislativo allegato, che aderisce, di principio, alla proposta dell'iniziativa parlamentare, ritenuta una soglia minima di fr. 250.- sia per le formazioni di grado secondario II sia per le formazioni di grado terziario.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8332 del 4 ottobre 2023Allegato**Dati anno scolastico 2022/2023**

Anno scolastico	Numero incarto	Importo decisione
2022	0363-2021	289.00
2022	1616-2022	433.00
2022	1081-2021	433.00
2022	1044-2020	481.00
2022	0356-2020	562.00
2022	1256-2021	604.00
2022	0561-2021	609.00
2022	1158-2021	696.00
2022	0995-2020	788.00
2022	1416-2022	851.00
2022	1191-2022	851.00
2022	1564-2022	874.00
2022	1031-2020	886.00
2022	0424-2018	919.00
2022	1329-2022	928.00
2022	1342-2021	933.00
2022	1174-2020	941.00
2022	0677-2016	944.00
2022	1549-2022	960.00
2022	0926-2021	1'011.00
2022	1555-2022	1'017.00
2022	1281-2022	1'017.00
2022	0651-2022	1'020.00
2022	0155-2021	1'034.00
2022	0809-2013	1'037.00
2022	0264-2018	1'053.00
2022	1058-2022	1'067.00
2022	0090-2021	1'086.00
2022	0668-2021	1'088.00
2022	0458-2022	1'099.00
2022	0684-2018	1'118.00
2022	0240-2021	1'127.00
2022	0141-2020	1'128.00
2022	0496-2020	1'146.00
2022	1043-2018	1'155.00
2022	1283-2013	1'160.00
2022	1258-2019	1'164.00
2022	0299-2018	1'177.00
2022	0022-2017	1'179.00
2022	0389-2020	1'181.00
2022	0352-2022	1'206.00

Messaggio n. 8332 del 4 ottobre 2023

2022	1324-2021	1'209.00
2022	0586-2022	1'214.00
2022	1086-2017	1'214.00
2022	1464-2022	1'219.00
2022	0053-2019	1'232.00
2022	0491-2022	1'236.00
2022	1103-2019	1'266.00
2022	0689-2012	1'274.00
2022	1099-2019	1'283.00
2022	1245-2022	1'287.00
2022	0580-2021	1'294.00
2022	1064-2022	1'308.00
2022	0261-2020	1'321.00
2022	0607-2022	1'321.00
2022	1216-2022	1'323.00
2022	0051-2014	1'339.00
2022	0190-2021	1'353.00
2022	0362-2019	1'360.00
2022	1551-2022	1'360.00
2022	1473-2022	1'362.00
2022	0550-2018	1'376.00
2022	0483-2019	1'392.00
2022	0484-2019	1'392.00
2022	0348-2020	1'393.00
2022	0843-2022	1'398.00
2022	0746-2019	1'424.00
2022	0304-2021	1'424.00
2022	1547-2022	1'443.00
2022	1544-2022	1'443.00
2022	1342-2020	1'447.00
2022	0394-2019	1'466.00
2022	0360-2022	1'466.00
2022	1175-2020	1'471.00
2022	0462-2022	1'477.00
2022	1200-2019	1'485.00
		85'524.00

Messaggio n. 8332 del 4 ottobre 2023

Disegno di
Legge
sugli aiuti allo studio
(LAST)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8332 del 4 ottobre 2023,

decreta:

I

La legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAST) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

³L'aiuto è versato solo se risulta di almeno 250 franchi.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.